



**US COLLI EUGANEI *asd***

*Via G. Marconi - 35030 Vo' (PD)*

*Matr. FIGC 58652 - Codice FIPAV 060240362*

*Codice Fiscale / P.IVA: 02480480280*

---

## STATUTO

### Denominazione – Sede – Scopo – Durata

**Art. 1** - E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata «**US COLLI EUGANEI *asd***».

**Art. 2** - L'associazione ha sede in Vo' (PD), in via Marconi, presso gli impianti sportivi comunali.

**Art. 3** - L'associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Federazione Italiana Pallavolo e al Centro Sportivo Italiano dei quali riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.

Essa ha per finalità lo sviluppo e l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio e di pallavolo nonché la promozione e lo svolgimento delle attività calcistica e pallavolistica in genere, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C., della FIPAV, del CSI e dei rispettivi Organi.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

**Art. 4** - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

**Art. 5** – Il colore sociale è il bianco-azzurro.

### DIRITTI DEI SOCI – DECADENZA DEI SOCI

**Art. 6** - La figura sociale degli associati sarà quella di socio ordinario. Sono soci, oltre alle persone che risultano dall'Atto Costitutivo, le persone fisiche che facciano domanda di ammissione all'Associazione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Per associarsi è necessario versare la quota sociale all'atto dell'adesione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, mentre la qualifica di socio ha carattere vitalizio. La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e non possono essere trasferiti a terzi. Possono essere ammessi in qualità di soci anche i minori di età dietro richiesta scritta di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. L'ammissione dei soci avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

**Art. 7** - Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dell'Associazione.

**Art. 8** - La qualifica di socio può venire meno nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- per delibera di esclusione pronunciata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Sono considerate cause di esclusione dell'associato:
  - a) l'indisciplina o l'indegnità
  - b) gli atteggiamenti contrari allo spirito e agli scopi sociali.

L'associato radiato non può più essere riammesso.

## **ORGANI SOCIALI**

**Art. 9** - Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Segretario.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 10** - L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Può essere convocata, da parte del Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano. La convocazione si attua con una comunicazione esposta nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni antecedenti la data indicata per la prima convocazione; tale comunicazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo tanto della prima che

della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione con qualunque numero dei presenti aventi diritto. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con i vari versamenti sociali di ammissione, annuali e straordinari. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti, che potranno esprimere un solo voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; il Segretario dell'Associazione provvederà a redigere un apposito verbale della riunione, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

**Art. 11** - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile e delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- b) sulla nomina dei componenti del Consiglio;
- c) su quanto altro a essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- b) sulle modifiche dello Statuto;
- c) sul trasferimento della sede

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quindici a un massimo di trenta membri, i quali durano in carica quattro anni e comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio che assume le mansioni direttive dal 1° luglio di ogni anno. Del Consiglio fanno parte tre rappresentanti nominati dalle Amministrazioni Comunali di Vo', Lozzo Atestino e Cinto Euganeo. A ogni consigliere potranno essere attribuite deleghe. Il Consiglio viene convocato dal Presidente dell'Associazione con comunicazione da farsi almeno tre giorni antecedenti la riunione, dove devono essere indicati data, orario, luogo e ordine del giorno. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, alle quote sociali e alle tasse di ammissione. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 13** - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente
- b) nominare il segretario
- c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci;
- f) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- i) amministrare il patrimonio sociale e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

**Art. 14** - Nel caso di dimissioni, recesso, morte o assenza continua di uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso potrà nominare, con approvazione della metà più uno dei propri componenti presenti, i sostituti di tali componenti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, dove è previsto il rinnovo degli organi sociali.

## **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE – RAPPRESENTANZA**

**Art. 15** - Il Presidente è la più alta espressione dell'Associazione e ha i più ampi poteri di rappresentanza legale. E' quindi autorizzato a riscuotere somme, effettuare pagamenti, aprire conti correnti presso istituti di credito, nominare avvocati o procuratori, rappresentare l'associazione a tutti gli effetti nei confronti di enti, società e organismi secondo le indicazioni del Consiglio.

**Art. 16** - La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente. La firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri delegati.

## **IL SEGRETARIO**

**Art. 17** - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, si incarica delle riscossioni e dei pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

## **ANNO ED ESERCIZI SOCIALI**

**Art. 18** - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

## **PATRIMONIO**

**Art. 19** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati dall'Assemblea con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, società, associazioni ed enti, anche pubblici;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione delle varie attività
- e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra a incrementare il patrimonio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il patrimonio sociale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SCIoglIMENTO**

**Art. 20** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione da almeno due terzi dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione quindi delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **NORMA DI RINVIO**

**Art. 21** - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CSI e della Federazione Italiana Pallavolo.